

Regolamento recante criteri e modalità per la concessione e l'erogazione, per il tramite di PromoTurismoFVG, di contributi per la messa in rete dei servizi necessari all'accoglienza e alla commercializzazione del prodotto alberghi diffusi nonché alla valorizzazione della specializzazione dell'offerta da parte delle singole strutture ai sensi dell' dell'articolo 35, comma 5 della legge regionale 22 febbraio 2021, n. 3 (Disposizioni per la modernizzazione, la crescita e lo sviluppo sostenibile, verso una economia del Friuli Venezia Giulia - SviluppoImpresa).

- art. 1 Oggetto
- art. 2 Soggetti beneficiari
- art. 3 Regime di aiuto applicabile
- art. 4 Iniziative finanziabili
- art. 5 Spese ammissibili
- art. 6 Avvio, durata e conclusione delle iniziative
- art. 7 Intensità del contributo
- art. 8 Cumulo dei contributi
- art. 9 Presentazione della domanda
- art. 10 Istruttoria della domanda
- art. 11 Criteri di selezione e di concessione del contributo
- art. 12 Concessione del contributo
- art. 13 Variazioni
- art. 14 Proroghe e conclusione delle iniziative
- art. 15 Presentazione della rendicontazione
- art. 16 Istruttoria della rendicontazione e liquidazione del contributo
- art. 17 Obblighi dei beneficiari
- art. 18 Annullamento e revoca della concessione, rideterminazione del contributo
- art. 19 Ispezioni e controlli
- art. 20 Rinvii
- art. 21 Norme transitorie
- art. 22 Entrata in vigore

art. 1 Oggetto

1. Il presente regolamento disciplina i criteri e modalità per la concessione e l'erogazione, per il tramite di PromoTurismoFVG, di contributi per la messa in rete dei servizi necessari all'accoglienza e alla commercializzazione del prodotto alberghi diffusi nonché alla valorizzazione della specializzazione dell'offerta da parte delle singole strutture ai sensi dell'articolo 35, comma 5 della legge regionale 22 febbraio 2021, n. 3 (Disposizioni per la modernizzazione, la crescita e lo sviluppo sostenibile, verso una economia del Friuli Venezia Giulia - SviluppoImpresa) di seguito denominata legge.

art. 2 Soggetti beneficiari

1. Possono beneficiare del contributo i soggetti gestori degli alberghi diffusi di cui all'articolo 22, comma 7, legge regionale 9 dicembre 2016, n. 2, n. 21.

art. 3 Regime di aiuto applicabile

1. I contributi di cui al presente regolamento sono concessi in osservanza del regolamento (UE) della Commissione, del 18 dicembre 2013, n. 1407, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti "de minimis", pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea serie L 352 del 24 dicembre 2013.

2. Fermo restando quanto previsto all'articolo 1, paragrafo 2, del regolamento (UE) 1407/2013, sono esclusi dall'applicazione dello stesso i settori di attività e le tipologie di aiuto individuati all'articolo 1, paragrafo 1, di tale regolamento dell'Unione europea.

3. Ai sensi dell'articolo 3 del regolamento (UE) 1407/2013 l'importo complessivo degli aiuti "de minimis" concessi a una medesima impresa o, se ricorre la fattispecie di cui all'articolo 2, paragrafo 2, del predetto regolamento (UE) 1407/2013, a una medesima "impresa unica", non può superare 200.000 euro nell'arco di tre esercizi finanziari.

4. Il superamento dei massimali previsti dal regolamento dell'Unione europea di cui al comma 1 impedisce la concessione dei contributi.

5. Ai sensi dell'articolo 5, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1407/2013, gli aiuti "de minimis" non sono cumulabili con aiuti di Stato concessi per gli stessi costi ammissibili, anche ai sensi del presente regolamento, se tale cumulo comporta il superamento dell'intensità di aiuto o dell'importo di aiuto più elevati fissati, per le specifiche circostanze di ogni caso, in un regolamento d'esenzione per categoria o in una decisione adottata dalla Commissione.

art. 4 Iniziative finanziabili

1. Sono finanziabili le seguenti iniziative:

a) interventi per la messa in rete dei servizi necessari all'accoglienza e alla commercializzazione del prodotto albergo diffuso. A titolo esemplificativo e non esaustivo:

- fidelizzazione dei nuovi clienti al prodotto albergo diffuso per far scoprire le diverse località della regione Friuli Venezia Giulia;
- progetti ed attività per la valorizzazione del turismo sostenibile;
- valorizzazione del brand "Io sono FriuliVeneziaGiulia";
- azioni a sostegno della distribuzione e vendita di prodotti locali a filiera corta.
- sostegno e messa in rete dell'offerta di intrattenimento per gli ospiti della località comprese le spese sostenute per la gestione del sito internet e per le consulenze esterne soggette a ritenuta d'acconto o a ritenuta d'acconto e IVA;
- realizzazione eventi volti alla valorizzazione delle specificità locali.

b) interventi per la valorizzazione della specializzazione dell'offerta da parte delle singole strutture. A titolo esemplificativo e non esaustivo:

- progetti incentrati sull'accoglienza di specifici target (es. famiglie, cicloturisti, bikers,

- escursionisti.);
- organizzazione di iniziative culturali, popolari ed enogastronomiche per la valorizzazione dei prodotti tipici della zona, dell'artigianato locale, delle tradizioni, anche didattiche, sportive ed escursionistiche del luogo;
- organizzazione e gestione di iniziative di marketing turistico e di iniziative promozionali e pubblicitarie individuali.

art. 5 Spese ammissibili

1. Per le iniziative di cui all'articolo 4, comma 1, lettere a) e b), sono ammissibili le seguenti spese, sostenute successivamente alla data di presentazione della domanda:
 - a) ideazione e produzione di veicoli informativi, gadget e altri materiali promozionali del prodotto turistico;
 - b) promozione sui media;
 - c) compensi per attività di consulenza;
 - d) compensi per forniture di beni e servizi;
 - e) rimborsi spese a collaboratori;
 - f) noleggio attrezzature;
 - g) trasporti fino a un massimo di € 2.000,00.
2. Non sono ammissibili le spese di investimento, gli oneri per il personale dipendente e l'imposta sul valore aggiunto salvo che la stessa rappresenti un costo.

art. 6 Avvio, durata e conclusione delle iniziative

1. Le date di avvio e conclusione e la durata dell'iniziativa sono definite con il provvedimento di concessione di PromoTurismoFVG sulla base delle proposte definite in sede di domanda di contributo.

art. 7 Intensità del contributo

1. La spesa minima ammissibile è pari a 10.000 euro, il contributo massimo è di 50.000 euro.
2. L'intensità del contributo concedibile non può superare il 70 per cento della spesa ammissibile.
3. I progetti sono finanziati fino al limite delle risorse disponibili.

art. 8 Cumulo dei Contributi

1. Il soggetto istante è tenuto a dichiarare, all'atto della domanda, nell'eventuale fase di concessione, gli eventuali altri contributi richiesti e ottenuti.
2. Nel caso in cui l'intervento benefici di altri contributi, l'importo degli stessi viene detratto dall'ammontare della spesa riconosciuta ammissibile a contributo.

art. 9 Presentazione della domanda

1. Le domande per la concessione dei contributi, sottoscritte dal legale rappresentate del soggetto richiedente e redatte a pena di inammissibilità su modello approvato da PromoTurismoFVG e pubblicato sul suo sito internet, nonché sul sito internet della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia, sono presentate alla PromoTurismoFVG stessa, esclusivamente per posta elettronica certificata (PEC) all'indirizzo promoturismo.fvg@certregione.fvg.it, entro il 30 settembre dell'anno precedente a quello di sostenimento della spesa. La data del ricevimento della domanda è determinata dalla data e dall'ora di ricezione della PEC espresso in hh:mm:ss attestate dal file "dati-cert.xml" di certificazione del messaggio generato dal sistema in allegato alla PEC e contenente le informazioni relative alla ricevuta di accettazione del messaggio di PEC inviata dal soggetto richiedente.

2. Le domande sono corredate della seguente documentazione:
 - a) una relazione illustrativa contenente:
 - 1) la descrizione dettagliata del progetto con indicazione specifica del progetto che si intende attuare;
 - 2) il quadro economico della spesa per la realizzazione del progetto;
 - 3) i risultati attesi e le modalità di riscontro degli stessi;
 - b) dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, sottoscritta dal legale rappresentante del soggetto richiedente, attestante le informazioni non rinvenibili totalmente o parzialmente nel pertinente registro nazionale sugli aiuti di Stato per la concessione di aiuti in "de minimis" di cui al Regolamento (UE) 1407/2013.
3. Le domande devono essere bollate nel rispetto delle vigenti disposizioni in materia fiscale. Qualora il richiedente goda dell'esenzione dell'imposta di bollo, dovranno essere indicati gli estremi della relativa norma di esenzione.
4. Le domande si considerano validamente presentate se sono sottoscritte con firma digitale dal legale rappresentante del soggetto richiedente e corredate della documentazione richiesta oppure con firma autografa del legale rappresentante apposta sulla versione cartacea, successivamente scansionata, e inviata tramite PEC corredata della documentazione richiesta, unitamente a un documento d'identità del legale rappresentante in corso di validità.

art. 10 Istruttoria della domanda

1. I contributi sono concessi tramite procedimento valutativo a graduatoria ai sensi dell'articolo 36, comma 2, della legge regionale 7/2000.
2. Ai sensi dell'articolo 11 della legge regionale 7/2000, il responsabile dell'istruttoria verifica la sussistenza dei presupposti di fatto e di diritto e la rispondenza della domanda ai requisiti di legittimazione e alle condizioni di ammissibilità previsti.
3. Ove la domanda sia ritenuta irregolare o incompleta, il responsabile del procedimento ne dà comunicazione all'interessato indicandone le cause e assegnando un termine massimo di dieci giorni per provvedere alla regolarizzazione o all'integrazione.
4. Nei casi di cui al comma 3, si applica l'articolo 2, comma 7 della legge 241/2000, in materia di sospensione dei termini del procedimento.
5. Le domande che, in esito alla fase istruttoria di cui al presente articolo, risultino ammissibili a contributo, sono sottoposte alla valutazione ai sensi dell'articolo 11.
6. Nel caso in cui la domanda risulti, in esito alla fase istruttoria di cui al presente articolo, inammissibile a contributo, PromoTurismoFVG, ai sensi dell'articolo 10 bis della legge 241/1990, prima della formale adozione del provvedimento negativo, comunica al soggetto richiedente i motivi che ostano all'accoglimento della domanda, assegnando un termine di dieci giorni per la presentazione di osservazioni. Dell'eventuale mancato accoglimento di tali osservazioni è data ragione nella motivazione del provvedimento finale.
7. Il procedimento è archiviato d'ufficio e il responsabile del procedimento ne dà tempestiva comunicazione al richiedente nei seguenti casi:
 - a) la domanda per accedere ai contributi è presentata al di fuori dei termini previsti dall'articolo 9 comma 1;
 - b) la domanda non è sottoscritta con firma digitale dal legale rappresentante, o non è sottoscritta con firma autografa del legale rappresentante ovvero non è accompagnata da documento di identità scansionato;
 - c) il termine assegnato ai sensi del comma 3 per provvedere alla regolarizzazione o integrazione della domanda decorre inutilmente;
 - d) la domanda è presentata con modalità diverse da quelle di cui all'articolo 9, comma 1;
 - e) la domanda è trasmessa alla casella di PEC diversa da quella di cui all'articolo 9, comma 1;
 - f) per rinuncia intervenuta prima dell'adozione del provvedimento di concessione;
 - g) qualora la spesa minima ammissibile risulti inferiore a 10.000 euro.
8. L'avvio del procedimento è comunicato ai sensi dell'art. 14, comma 3 della L.R. 7/2000, mediante

pubblicazione sul sito istituzionale di PromoTurismoFVG dopo la scadenza del termine finale per la presentazione delle domande. Tale comunicazione costituisce comunicazione individuale dell'avvio del procedimento e indica:

- a) l'Amministrazione competente;
- b) l'oggetto del procedimento promosso;
- c) la struttura competente, il domicilio digitale dell'Amministrazione, il responsabile del procedimento ed il suo sostituto;
- d) il responsabile dell'istruttoria;
- e) il termine entro il quale deve concludersi il procedimento e i rimedi esperibili in caso di inerzia dell'Amministrazione;
- f) nei procedimenti a iniziativa di parte, la data di presentazione della relativa istanza;
- g) le modalità con le quali, attraverso il punto di accesso telematico di cui all' articolo 64 bis del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82(Codice dell'amministrazione digitale), o con altre modalità telematiche, è possibile prendere visione degli atti, accedere al fascicolo informatico di cui all' articolo 41 dello stesso decreto legislativo 82/2005 ed esercitare in via telematica i diritti previsti dalla presente legge;
- h) l'ufficio dove è possibile prendere visione degli atti che non sono disponibili o accessibili con le modalità di cui alla lettera g).

art. 11 Criteri di selezione e concessione del contributo

1. Il progetto, oggetto della domanda di contributo di cui al presente regolamento, è valutato con i seguenti criteri e punteggi per un massimo di 85 punti:

- a) coerenza del progetto con le linee strategiche e di marketing regionali e con il piano montagna 365 da 0 a 20 punti;
- b) accordi o convenzioni con soggetti terzi per la realizzazione del progetto: 3 punti per ogni convezione/accordo stipulato fino a un massimo di 15 punti;
- c) appartenenza ad una rete d'impresa / consorzio o associazione di categoria: 15 punti;
- d) realizzazione di servizi aggiuntivi per gli ospiti dedicati a specifici target: punti 5 per ogni servizio, fino ad un massimo di punti 20;
- e) presenza di certificazioni legate al Turismo sostenibile (da 0 a 5 punti)
- f) presenza di attività e processi sostenibili dimostrabili già attivati all'interno dell'impresa (da 0 a 5 punti)
- g) progetti e iniziative volte all'avvio di processi di certificazione sostenibile (da 0 a 5 punti)

2. La graduatoria è approvata con provvedimento di PromoTurismoFVG, con contestuale riparto dei fondi disponibili, entro il 31 gennaio di ogni anno.

art. 12 Concessione del contributo

1. I contributi sono concessi con provvedimento di PromoTurismoFVG entro i 60 giorni successivi all'approvazione della graduatoria di cui all'articolo 11, comma 2, dandone comunicazione ai richiedenti.

2. Il decreto di concessione stabilisce il totale della spesa ammessa, i termini di avvio e di conclusione dell'intervento, nonché il termine e le modalità per la presentazione della rendicontazione.

3. Il contributo è revocato e/o rideterminato nei casi di cui agli articoli 16, comma 2 e 4, 17 e 18.

art. 13 Variazioni

1. Eventuali variazioni dell'iniziativa ammessa a contributo possono essere proposte presentando a PromoTurismoFVG, prima dello spirare del termine per la realizzazione dell'iniziativa, apposita richiesta sottoscritta dal titolare o legale rappresentante del soggetto beneficiario, adeguatamente motivata e accompagnata da una sintetica relazione che evidenzia e motiva gli scostamenti previsti rispetto alle

caratteristiche originarie dell'iniziativa.

2. Le variazioni non possono alterare gli obiettivi originari o l'impianto complessivo dell'iniziativa ammessa a contribuzione ovvero costituire una modifica sostanziale nei contenuti o nelle modalità di esecuzione della stessa.

3. PromoTurismoFVG provvede alla valutazione delle variazioni proposte comunicandone l'esito entro il termine di sessanta giorni decorrenti dalla ricezione della richiesta. Le variazioni non comportano un aumento del contributo concesso all'impresa beneficiaria.

art. 14 Proroghe e conclusione delle iniziative

1. Eventuali proroghe dell'iniziativa ammessa a contributo possono essere richieste presentando a PromoTurismoFVG apposita istanza sottoscritta dal titolare o legale rappresentante del soggetto beneficiario, adeguatamente motivata, prima dello spirare del termine per la realizzazione dell'iniziativa.

2. In ogni caso le iniziative dovranno essere concluse al massimo entro 18 mesi dalla data del provvedimento di concessione.

art. 15 Presentazione della rendicontazione

1. La rendicontazione è presentata mediante PEC all'indirizzo indicato da PromoTurismoFVG nel provvedimento di concessione del contributo. Ai fini del rispetto del termine di presentazione della rendicontazione della spesa fa fede la data e l'ora di ricezione della PEC attestata secondo le modalità di cui all'articolo 9, comma 1.

2. Ai fini della rendicontazione della spesa, il beneficiario, ai sensi dell'articolo 41 della legge regionale 7/2000, presenta a PromoTurismoFVG nei termini previsti dal provvedimento di concessione e utilizzando lo schema approvato dal Direttore generale di PromoTurismoFVG, in particolare la seguente documentazione:

- a) copia dei documenti di spesa;
- b) dichiarazione che i documenti di spesa trasmessi al fine della rendicontazione sono conformi ai dati risultanti dalle documentazioni informatiche emesse ai fini fiscali;
- c) documentazione comprovante l'avvenuto pagamento;
- d) una relazione sulle attività svolte e risultanti ottenuti;
- e) un prospetto riassuntivo della spesa complessivamente sostenuta per la realizzazione dell'iniziativa;

3. La rendicontazione può essere presentata anche con le modalità di cui all'articolo 41 bis della legge regionale 7/2000.

4. Le spese ammissibili a contribuzione sono al netto dell'IVA tranne il caso in cui essa non rappresenti un costo.

5. PromoTurismoFVG ha facoltà di chiedere in qualunque momento l'esibizione degli originali dei documenti di spesa di cui al comma 2, lettera a).

art. 16 Istruttoria della rendicontazione e liquidazione del contributo

1. Ove la rendicontazione sia ritenuta irregolare o incompleta, PromoTurismoFVG ne dà comunicazione al soggetto beneficiario indicando le cause e assegnando un termine massimo di quindici giorni per provvedere alla regolarizzazione o all'integrazione.

2. Nel caso in cui la documentazione permanga irregolare o incompleta, l'ufficio competente procede, sulla base della documentazione agli atti, alla rideterminazione o alla revoca del contributo.

3. È fatto salvo l'accoglimento di motivata richiesta di proroga del termine di presentazione della rendicontazione non superiore a sessanta giorni, se presentata prima della scadenza del termine stesso.

4. PromoTurismoFVG procede alla revoca del contributo qualora in sede di rendicontazione sia accertata l'alterazione degli obiettivi originari o dell'impianto complessivo dell'iniziativa ammessa a contributo ovvero sia accertata la modifica sostanziale nei contenuti o nelle modalità di esecuzione tra il l'iniziativa effettivamente realizzata e quella oggetto del provvedimento di concessione, come da eventuale variazione approvata ai sensi dell'articolo 13.

5. Il contributo è liquidato ed erogato a seguito della conclusione dell'istruttoria della rendicontazione entro il termine di novanta giorni decorrenti dalla data di ricevimento della rendicontazione medesima da parte di PromoTurismoFVG.

6. L'erogazione dei contributi è sospesa nei casi di cui agli articoli 47 e 48 della legge regionale 7/2000.

7. Il contributo liquidabile non è in ogni caso superiore all'importo concesso, anche qualora le spese rendicontate e ritenute ammissibili siano superiori a quelle ammesse a contributo.

art. 17 Obblighi dei beneficiari

1. I beneficiari dei contributi sono tenuti a rispettare gli obblighi stabiliti in via generale dalla legge regionale 7/2000 e dalla legge 241/1990 e in particolare, al rispetto dei seguenti obblighi:

- a) avviare l'iniziativa in data successiva a quella di presentazione della domanda;
- b) consentire ispezioni e controlli;
- c) rispettare gli obblighi specifici stabiliti dal presente regolamento e gli altri obblighi previsti dalla normativa richiamata.

2. La violazione degli obblighi di cui al comma 1 e la mancata collaborazione del beneficiario alla verifica del rispetto dei vincoli prescritti comporta la revoca del contributo erogato.

art. 18 Annullamento e revoca della concessione, rideterminazione del contributo

1. Il provvedimento di concessione del contributo è annullato qualora sia riconosciuto invalido per originari vizi di legittimità o di merito.

2. Fermo restando quanto previsto in materia di decadenza dall'articolo 75 del decreto del Presidente della Repubblica 445/2000, il provvedimento di concessione del contributo è revocato a seguito della rinuncia del beneficiario, oppure:

- a) se i documenti di spesa o il pagamento delle spese risultano integralmente di data anteriore a quella di presentazione della domanda;
- b) se la rendicontazione delle spese non è stata presentata o è stata presentata oltre il termine previsto per la presentazione della stessa o, nel caso di proroga del termine, oltre la data fissata nella comunicazione di concessione della proroga;
- c) nel caso in cui non è rispettato il termine previsto per provvedere alla regolarizzazione o integrazione della rendicontazione, ai sensi dell'articolo 16, comma 1;
- d) qualora in sede di rendicontazione sia accertata l'alterazione degli obiettivi originari o dell'impianto complessivo dell'iniziativa ammessa a contributo, ovvero sia accertata la modifica sostanziale nei contenuti o nelle modalità di esecuzione tra il l'iniziativa effettivamente realizzata e quella oggetto del provvedimento di concessione, come da eventuale variazione approvata ai sensi dell'articolo 13;
- e) se, a seguito dell'attività istruttoria della rendicontazione, l'ammontare del contributo liquidabile risulta inferiore al 50 per cento dell'importo del contributo concesso.

3. PromoTurismoFVG comunica tempestivamente all'istante l'avvio del procedimento di revoca del provvedimento di concessione.

4. La revoca del contributo comporta la restituzione delle somme erogate con le modalità di cui all'articolo 49 della legge regionale 7/2000.

art. 19 Ispezioni e controlli

1. Ai sensi dell'articolo 44 della legge regionale 7/2000 l'Ufficio competente effettua presso i soggetti

beneficiari, ispezioni e controlli, anche a campione, in relazione ai contributi concessi e ai requisiti richiesti.

art. 20 Rinvii

1. Per quanto non previsto dal presente regolamento, si applicano le disposizioni di cui alla legge regionale 7/2000, alla legge 241/1990, alla legge regionale 3/2021 e alla legge regionale 21/2016.

art. 21 Norme transitorie

1. In fase di prima applicazione il termine per la presentazione della domanda di cui all'articolo 9, comma 1, è fissato entro il 20 agosto 2022 e la graduatoria di cui all'articolo 11, secondo comma, è approvata con provvedimento di PromoTurismoFVG, con contestuale riparto dei fondi disponibili entro il 31 ottobre 2022.

art. 22 Entrata in vigore

1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione.

VISTO : IL PRESIDENTE